Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0111(COD)

3.10.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione
(COM2023)0226 – C9-0139/2023 – 2023/0111(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Pedro Marques

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM2023)0226 – C9-0139/2023 – 2023/0111(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM2023)0226),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0139/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023[2],

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

[1] GU C 307 del 31.8.2023, p. 19.
[2] GU C 349 del 29.9.2023, p. 161.

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Attualmente l'unione bancaria poggia su due dei tre pilastri previsti, vale a dire il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM). Resta pertanto incompleta in quanto manca il suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il completamento dell'unione bancaria è parte integrante dell'unione economica e monetaria e della stabilità finanziaria, attenuando in particolare i rischi del cosiddetto "circolo vizioso" derivanti dal nesso tra banche e emittenti sovrani.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, ***facendo*** ricorso al denaro dei contribuenti anziché ***ai*** meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione risulta determinata dall'esistenza di	(2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, ***Purtroppo, viene fatto*** ricorso ***a tutt'oggi*** al denaro dei contribuenti anziché ***alle reti di sicurezza finanziate dal settore, tra cui i*** meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale

incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ***ogni qual volta*** ciò ***sia*** nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi ***e senza altre passività*** sufficienti sottoponibili al bail-in.	situazione risulta determinata dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ***quando*** ciò ***è*** nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi***, che non dispongono di fondi*** sufficienti ***per le passività*** sottoponibili al bail-in.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'attuale revisione legislativa mira a rafforzare le condizioni per una risoluzione ordinata delle banche che offra una maggiore tutela dei depositanti. Sostiene fermamente l'assicurazione dei depositi protetti, rafforzando nel contempo lo strumentario di politiche per la risoluzione delle crisi e consentendo in tal modo alternative più agevoli che forniscono ulteriori garanzie per i depositanti e la stabilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e ***applicare***, se del caso, un ***approccio semplificato***.	(4) L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e ***dovrebbe poter decidere di seguire un approccio semplificato, previa consultazione della rispettiva autorità nazionale***, se del caso, ***purché l'approccio semplificato non comporti in alcun caso*** un ***abbassamento degli standard richiesti***.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non ***dovrebbe*** considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.	(11) Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non ***deve*** considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL. ***Tale approccio riduce inoltre la probabilità di azzardo morale, garantendo che le entità non presuppongano preventivamente che i fondi del rispettivo sistema di garanzia dei depositi saranno utilizzati per raggiungere l'obiettivo dell'8 % di passività totali e di fondi propri.***

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Qualora il Comitato richieda le informazioni necessarie per l'aggiornamento dei piani di risoluzione, la preparazione dell'eventuale risoluzione di un'entità o lo svolgimento di una valutazione, la BCE o le pertinenti autorità nazionali competenti dovrebbero fornire al Comitato tali informazioni se ne dispongono. Se tali informazioni pertinenti non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, è auspicabile che il Comitato e la BCE o le pertinenti autorità nazionali competenti collaborino e si coordinano per reperire le informazioni ritenute necessario dal Comitato. Nel contesto di tale cooperazione, le autorità dovrebbero reperire le necessarie informazioni nel rispetto del principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, in relazione a gruppi transfrontalieri meno significativi, se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare al più presto il Comitato in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della valutazione della BCE o	(15) È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, in relazione a gruppi transfrontalieri meno significativi, se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare al più presto il Comitato in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della valutazione della BCE o

della pertinente autorità nazionale competente e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui la BCE o la pertinente autorità nazionale competente informa il Comitato che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, il Comitato deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire al Comitato di valutare, in stretta collaborazione con la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire al Comitato di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, dovrebbero riunirsi periodicamente e il Comitato dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.

della pertinente autorità nazionale competente e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui la BCE o la pertinente autorità nazionale competente informa il Comitato che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta ***o che i tempi previsti per l'attuazione delle misure intese a fronteggiare tale rischio concreto di dissesto dell'ente o dell'entità sono ormai scaduti,*** non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto ***né implicare una tale conclusione***. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, il Comitato deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire al Comitato di valutare, in stretta collaborazione con la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire al Comitato di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, dovrebbero riunirsi periodicamente e il Comitato dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto

conto delle circostanze del caso.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***potenzialmente a*** qualsiasi ente o entità***, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business,*** qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati ***alla gestione del suo dissesto***. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a ***un*** ente o ***a un'***entità in dissesto.	(17) Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato ***per gestire il dissesto di*** qualsiasi ente o entità ***con una valutazione positiva dell'interesse pubblico, in particolare*** qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a ***qualsiasi*** ente o entità in dissesto.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico ***l'obiettivo di risoluzione consistente nella*** tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio ***raggiunto*** nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa	(18) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere ***anche*** la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico ***la*** tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio ***garantita*** nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa ***o parimenti costosa*** per il sistema di garanzia

per il sistema di garanzia dei depositi.

dei depositi.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere***, per quanto possibile,*** la ***differenza tra finanziamenti erogati attraverso*** reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi)***, da un lato, e, dall'altro lato,*** finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di "azzardo morale" (moral hazard) e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.	(19) La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere la ***priorizzazione dell'uso di*** reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi) ***rispetto ai*** finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di "azzardo morale" (moral hazard) e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***avere esito negativo solo nei casi in cui*** la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.	(20) Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe ***esaminare se*** la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di garantire la continuità istituzionale e la creazione di competenze istituzionali è opportuno provvedere a che il presidente, ***il*** vicepresidente e ***gli*** altri membri a tempo pieno del Comitato ***possano svolgere i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi. Pertanto dovrebbe*** essere ***possibile rinnovare il loro mandato*** per un periodo di ***cinque*** anni, sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, dell'assolvimento delle loro funzioni ***nel corso del primo mandato***.	(35) Al fine di garantire la continuità istituzionale e la creazione di competenze istituzionali è opportuno provvedere a che il ***mandato quinquennale del*** presidente, ***del*** vicepresidente e ***degli*** altri membri a tempo pieno del Comitato ***possa*** essere ***prorogabile*** per un periodo ***una tantum*** di ***due*** anni, sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, dell'assolvimento delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Per promuovere una cultura

rafforzata della coesione istituzionale nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico, dovrebbe essere garantito il coinvolgimento della sessione plenaria in aspetti cruciali del processo decisionale, quali la pianificazione della risoluzione, la definizione dei requisiti MREL e l'adozione di programmi di risoluzione. Inoltre, per le decisioni delicate nel contesto dell'azione di risoluzione, compresa la misura in cui le perdite devono essere imposte, o per definire il contributo del sistema di garanzia dei depositi, il Comitato dovrebbe cooperare strettamente con la BCE, la rispettiva autorità nazionale competente e la pertinente autorità nazionale di risoluzione, a seconda dei casi. È opportuno che il Comitato intrattenga contatti, consulti e tenga debitamente conto delle opinioni espresse nel corso di tale processo.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) L'uso di fondi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione e della liquidazione, in particolare alla luce delle modifiche proposte alla gerarchia dei creditori, rischia di incrementare le richieste rivolte a tali reti di sicurezza finanziate dal settore. Per evitare che un sistema di garanzia dei depositi non sia più sufficientemente finanziato e non sia in grado di sostenere un nuovo intervento, si impongono meccanismi di finanziamento alternativi solidi e favorevoli.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 ter) Visto il riesame della gerarchia dei creditori, le condizioni di mercato potrebbero non essere altrettanto favorevoli per i sistemi di garanzia dei depositi che puntano su tali meccanismi di finanziamento alternativi. Pertanto, onde evitare finanziamenti temporanei da parte degli Stati membri e garantire che resti una misura di ultima istanza, il Comitato dovrebbe essere in grado di fornire una garanzia basata sul Fondo di risoluzione unico a un sistema di garanzia dei depositi onde facilitarne l'accesso ai mercati a condizioni di finanziamento favorevoli. La garanzia del Fondo di risoluzione unico dovrebbe essere fornita allorché il sistema di garanzia dei depositi è tenuto a intervenire in una risoluzione ma le risorse finanziarie disponibili sono insufficienti a soddisfare le esigenze di tale intervento.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 quater) L'offerta di garanzie del Fondo di risoluzione unico ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi che puntano su meccanismi di finanziamento alternativi non deve precludere né ritardare i progressi nella creazione di un vero e proprio sistema europeo di assicurazione dei depositi, che resta la soluzione ottimale.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 quinquies) Sebbene sia stato trovato un accordo sull'introduzione da parte del meccanismo europeo di stabilità (MES) di un sostegno al Fondo di risoluzione unico, la sua attuazione non è ancora stata realizzata. La funzione aggiuntiva del Fondo di risoluzione unico di fornire garanzie ai sistemi di garanzia dei depositi giustifica pertanto ulteriori garanzie per i primi, come la ratifica del sostegno del MES al Fondo di risoluzione unico.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è aggiunto il punto seguente:
	"55 bis) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione comporterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, l'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;"

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 8 – paragrafo 10 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Per l'individuazione delle misure da adottare nei confronti delle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione il Comitato può applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.";	"Per l'individuazione delle misure da adottare nei confronti delle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione il Comitato può applicare un approccio semplificato***, previa consultazione della pertinente autorità nazionale di risoluzione, e*** purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.";

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'entità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE ***o*** all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e si applica una delle seguenti condizioni:	a) ***l'ente o*** l'entità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE***,*** all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ***o all'articolo 38 della direttiva (UE) 2019/2034, o l'autorità competente ha stabilito che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall'ente o dall'entità e i fondi propri e la liquidità detenuti da tale ente o entità non assicurano una gestione e una***

	copertura adeguate dei suoi rischi e si applica una delle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce siano insufficienti per affrontare i problemi dovuti***, tra l'altro,*** a un deterioramento ***rapido e*** significativo della situazione finanziaria dell'entità;	ii) la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce siano insufficienti per affrontare i problemi dovuti a un deterioramento significativo della situazione finanziaria dell'entità;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di elaborare un piano che quest'ultima può attuare nel caso in cui la persona giuridica interessata decida di avviare la liquidazione volontaria dell'entità, comprese le analisi del sostegno patrimoniale e di liquidità necessario per la liquidazione e delle opzioni strategiche concrete pertinenti per un'uscita dal mercato.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 ter – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli amministratori temporanei soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 1, 2 e ***3***, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui la BCE stabilisce se l'amministratore temporaneo soddisfi tali requisiti fa parte integrante della decisione di nominare detto amministratore temporaneo.	Gli amministratori temporanei soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 1, 2 e ***8***, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui la BCE stabilisce se l'amministratore temporaneo soddisfi tali requisiti fa parte integrante della decisione di nominare detto amministratore temporaneo.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare a un'entità o a un gruppo;	(a) le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare a un'entità o a un gruppo ***con l'obiettivo di far fronte a un deterioramento della situazione di tale entità o gruppo***;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La BCE o la pertinente autorità nazionale competente monitora attentamente, in collaborazione con il Comitato, la situazione delle entità e dei gruppi di cui al primo comma e il rispetto, da parte di tali entità e gruppi, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tali entità e gruppi, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).	La BCE o la pertinente autorità nazionale competente monitora attentamente, in ***stretta*** collaborazione con il Comitato, la situazione delle entità e dei gruppi di cui al primo comma e il rispetto, da parte di tali entità e gruppi, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tali entità e gruppi, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seguito della notifica di cui al primo comma, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ***e il Comitato monitorano***, in stretta cooperazione, la situazione dell'entità, l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine il Comitato e la BCE o la pertinente autorità nazionale competente si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dal Comitato alla luce delle circostanze del caso. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.	A seguito della notifica di cui al primo comma, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ***monitora***, in stretta cooperazione ***con il Comitato***, la situazione dell'entità, l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine il Comitato e la BCE o la pertinente autorità nazionale competente si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dal Comitato alla luce delle circostanze del caso. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora, nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 4, il Comitato decida di commercializzare direttamente presso potenziali acquirenti, esso tiene debitamente conto delle circostanze del caso e del potenziale impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sulla posizione generale dell'entità.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 13 quater – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) imporre alla pertinente autorità nazionale di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'entità interessata.	(b) imporre alla pertinente autorità nazionale di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'entità interessata***; in tal caso, si applica l'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/59/UE.***

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 – lettera c

Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento ***di tale valutazione***, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che ***si può ragionevolmente prevedere*** saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.";	Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.";

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) un'acquisizione di strumenti di fondi propri ***diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale,*** oppure il ricorso a misure a favore di attività deteriorate, ***a prezzi o in base a una durata e a condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata,*** qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all'articolo 21, paragrafo 1;	iii) un'acquisizione di strumenti di fondi propri oppure il ricorso a misure a favore di attività deteriorate, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all'articolo 21, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi ***al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio*** alle condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4;	(b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi alle condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;	(c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente ***creditizio*** a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente***, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste***;	(b) le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata***, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi,*** una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.	Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La BCE o l'autorità nazionale competente pertinente possono considerare un'entità solvente quando stabiliscono che una violazione dei requisiti di cui al secondo comma è di natura temporanea, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, e a condizione che l'entità possa dimostrare un piano ragionevole per porre rimedio alla violazione entro un termine adeguato, come stabilito dalla BCE o dall'autorità nazionale competente interessata.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita ***in via eccezionale*** nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. ***L'ammontare degli strumenti del***	L'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo.

capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ***conclude che la condizione stabilita all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione*** all'ente o all'entità ***che ha ricevuto tali misure di sostegno e comunica tale valutazione alla Commissione e al Comitato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma****.";*	Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ***chiede*** all'ente o all'entità ***di presentare un piano di ripristino che descriva le misure da adottare per assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, la sua sostenibilità economica a lungo termine e il rimborso dell'importo fornito, nonché il relativo calendario***.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se la BCE o l'autorità nazionale competente pertinente non riconosce che il piano di ripristino è credibile o fattibile, o se l'ente o l'entità non rispetta il piano di ripristino, è effettuata una valutazione per stabilire se l'ente o l'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 18.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 18 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La BCE o l'autorità nazionale competente pertinente informa il Comitato della sua valutazione se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e d), per quanto riguarda le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'azione di risoluzione prevede la	Se l'azione di risoluzione prevede la

concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici. La Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, o, se precedente, alla scadenza del periodo di 24 ore di cui all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma.	concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici***, tenendo conto della necessità di un'esecuzione tempestiva del programma di risoluzione da parte del Comitato***. La Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, o, se precedente, alla scadenza del periodo di 24 ore di cui all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma. ***In assenza di tale decisione entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il programma di risoluzione si considera autorizzato dalla Commissione ed entra in vigore a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma.***
	Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri	La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri

partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere il monitoraggio della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere tali funzioni secondo le modalità eventualmente indicate nella decisione della Commissione.	partecipanti interessati o per il beneficiario***, a seconda dei casi e nella misura in cui tali obblighi rientrano nelle rispettive competenze,*** al fine di permettere il monitoraggio della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere tali funzioni secondo le modalità eventualmente indicate nella decisione della Commissione.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(24 bis) all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione	Il Comitato sorveglia attentamente l'attuazione dei programmi di risoluzione da parte delle autorità nazionali di risoluzione ***e l'attuazione delle istruzioni di cui al presente regolamento***. A tal fine, le autorità nazionali di risoluzione*"*

Or. en

(806/2014)

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 30 – paragrafo 2 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 quater. Le autorità designate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE cooperano strettamente con il Comitato ***e*** forniscono ***a quest'ultimo*** tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle ***sue*** funzioni.";	2 quater. Le autorità designate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE cooperano strettamente con il Comitato***. Entrambe le parti si*** forniscono ***reciprocamente*** tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle ***rispettive*** funzioni.";

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 – lettera b bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Ai fini del presente regolamento, ***la BCE può invitare*** il presidente del Comitato ***a partecipare*** in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ove ritenuto opportuno il Comitato può nominare un altro rappresentante per sostituire il presidente a tal fine.	"4. Ai fini del presente regolamento, il presidente del Comitato ***partecipa*** in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE istituito in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ove ritenuto opportuno il Comitato può nominare un altro rappresentante per sostituire il presidente a tal fine.***"***

Or. en

(806/2014)

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) all'articolo 50, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"q bis) approva orientamenti, istruzioni generali, politiche o note orientative che stabiliscono politiche, prassi o metodologie di risoluzione da applicare nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico;";

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. ***Tale mandato è rinnovabile una volta***.	Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. ***Il mandato può essere prorogato una volta, per un massimo di due anni***.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera b
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una persona che abbia svolto ***due mandati come*** presidente, vicepresidente o membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non può essere nominata per ricoprire	Una persona che abbia svolto ***la funzione di*** presidente, vicepresidente o membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non può essere nominata per ricoprire

nessuna delle altre due cariche.";	nessuna delle altre due cariche.";

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera d
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 6 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei nove mesi che precedono la fine del primo mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), la Commissione valuta i risultati conseguiti ***durante il primo mandato*** e decide se presentare una proposta di ***rinnovo*** del mandato sulla base dei risultati di tale valutazione.	Nei nove mesi che precedono la fine del primo mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), la Commissione valuta i risultati conseguiti e decide se presentare una proposta di ***proroga*** del mandato sulla base dei risultati di tale valutazione.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34 – lettera d
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 56 – paragrafo 6 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta una decisione di esecuzione per ***rinnovare*** il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.	Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ***e previa approvazione del Parlamento europeo***, adotta una decisione di esecuzione per ***prorogare*** il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(35 bis) all'articolo 62, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Il Comitato è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.	"3. Il Comitato***, in sessione plenaria,*** è responsabile ***dell'adozione di norme di controllo interno e*** dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.***"***

Or. en

(806/2014)

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 37 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***50*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite il Comitato determina ogni anno la quota di	3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il ***30*** % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite il Comitato determina ogni anno la quota di

impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.";	impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.";

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40 – lettera a bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 76 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"3 bis. Il Fondo può fornire sostegno ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi, conformemente all'articolo 79 bis, al fine di assicurare che tali sistemi abbiano accesso a risorse finanziarie che soddisfino le esigenze di un intervento nel contesto di un'azione di risoluzione."

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 – lettera a
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Comitato determina l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, ***previa consultazione del*** sistema di garanzia dei depositi, e se del caso ***dell'***autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a	2. Il Comitato determina l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, ***in stretta cooperazione con il*** sistema di garanzia dei depositi, e se del caso ***con l'***autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma

norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.	dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 806/2014
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 79 bis
	Salvaguardia della capacità finanziaria dei sistemi di garanzia dei depositi
	1. Se l'intervento di un sistema di garanzia dei depositi è necessario nel contesto di una risoluzione ma i suoi mezzi finanziari disponibili sono insufficienti per conseguire gli obiettivi di tale intervento, il sistema di garanzia dei depositi può chiedere il sostegno del Comitato.
	2. La richiesta contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
	i) la carenza del sistema di garanzia dei depositi ai fini dell'intervento specifico nella risoluzione;
	ii) le condizioni offerte al sistema di garanzia dei depositi in altri meccanismi di finanziamento alternativi;
	iii) la durata prevista del sostegno richiesto.
	3. Una volta ricevuta la richiesta di cui al paragrafo 1, il Comitato può decidere di istituire un sostegno temporaneo alla liquidità del sistema di

	garanzia dei depositi richiedente, mediante la fornitura di una garanzia da parte del Fondo di risoluzione unico.
	4. Il Comitato in sessione esecutiva, previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, fornisce la garanzia al sistema di garanzia dei depositi e le condizioni applicabili alla sua fornitura.
	5. La garanzia è utilizzata dal sistema di garanzia dei depositi come copertura per i meccanismi di finanziamento alternativi di cui all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE, assicurando in tal modo l'accesso ai mercati a condizioni più favorevoli."

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].	Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a ***12*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Or. en